



**Autorità Portuale
Livorno**


PROT. N.

5534

OGGETTO:

Utilizzazione di un'area
demaniale marittima - Mq.
946,83 - Canale dei Navicelli e
Calata del Magnale

ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Via S. Orlando, 15
57123 LIVORNO



Con riferimento alla istanza presentata in data 19.12.2005, si trasmette, debitamente registrata, la licenza demaniale marittima n° 60 rilasciata in data 25.7.2006 riferita alla utilizzazione in oggetto.

Si ricorda con l'occasione quanto già comunicato con lettera prot. n. 5809 del 18.10.2005 in merito all'obbligo di apporre lungo il perimetro esterno delle aree assentite in concessione apposita cartellonistica indicante gli estremi della licenza sopra citata, l'intestazione della stessa, la scadenza e la superficie utilizzata.

Livorno, li

31 LUG. 2006

**IL DIRIGENTE
AFFARI LEGALI E DEMANIO
(Avv. Giorgio GIONFRIDDO)**

All. n. 1

N. 60 DEL REGISTRO
CONCESSIONI ANNO 2006



N. 60 DEL REPERTORIO

CODICE FISCALE
00101240497

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO,

- Vista l'istanza presentata dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A. in data 19.12.2005;
- Visto il D.M. 19.7.1989;
- Visto il decreto-legge del 5.10.1993 n. 400 convertito in L. 4.12.1993 n.494;
- Visto l'art. 8, 3° comma, lett. h) della L. 28.01.1994 n° 84;
- Visto il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n. 121/Comm. del 24.11.2003;
- Vista la precedente licenza n° 35/2002 del 10.6.2002, scaduta il 31.12.2005;
- Visto l'art. 36 e scgg. del Codice della Navigazione;

CONCEDE

All'ENEL PRODUZIONE S.p.A.

domiciliato in

VIA S. ORLANDO, 15 - 57123 LIVORNO

Codice fiscale 05617841001

Di occupare UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA

Per LA SUPERFICIE DI MQ. 946,83

Situata nel Porto di LIVORNO

E precisamente SUL CANALE DEI NAVICELLI e CALATA DEL MAGNALE

Allo scopo di

MANTENERE DUE OPERE DI PRESA IN C.A., UN'OPERA DI SCARICO, UN CANALE DI SCARICO DI ACQUE PIOVANE, UNA COPPIA DI TUBI IN CUNICOLO PER LO SCARICO DEI COMBUSTIBILI, UN'OPERA DI PRESA E SCARICO, UN'OPERA DI SOLO SCARICO, NONCHE' UN'AREA DI SCARICO MERCI, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale e presso il suo Istituto Cassiere, Monte dei Paschi di Siena - Sede di Livorno, in riconoscimento della demanialità del bene concesso, il canone complessivo di € 48.862,68, di cui €12.215,67 per l'anno 2006, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 04 L. 494/93. Questa concessione, assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata stabilita in mesi **QUARANTOTTO** e precisamente dal **01.01.2006** al **31.12.2009**.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli per l'anno 2006, come da ricevuta del predetto Istituto di credito recante n. 477, emessa in data 3.5.2006 si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

- 1) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.



- 2) L'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
- 3) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta della medesima, che sarà notificata all'interessato anche in via amministrativa per mezzo di agente dipendente dell'Autorità Portuale.
In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune.
- 4) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del codice della navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del codice della navigazione.
- 5) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.
- 6) Le aree assentite in concessione e le opere ivi erette dovranno essere direttamente vigilate e custodite dal concessionario assumendone ogni onere e responsabilità al riguardo, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 28 Reg. Cod. Nav., di lasciare libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate che dovessero accederci per ragioni del loro ufficio.

- 7) La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che a discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:
- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
 - Ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto b) e d) del Cod. Nav. la decadenza della concessione sarà dichiarata dall'Autorità Portuale per il non uso continuato della stessa per il periodo di anni uno o per l'omesso pagamento del canone per n° 2 rate annuali.
 - La mancata osservanza degli obblighi indicati nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n. 121/Comm. del 24.11.2003 costituirà causa di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47, comma 1, punto f) del Cod. Nav.
- 8) Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese e per tutta la durata del presente atto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta salva quella derivante da eventi eccezionali, al verificarsi dei quali si applica il disposto di cui all'art. 45 Cod. Nav., di tutti i beni e di tutte le opere presenti all'interno dell'area demaniale assentita in concessione, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità Portuale, allo scopo della loro conservazione nello stato in cui sono state consegnate.
- 9) In caso di mancata o insufficiente manutenzione l'Autorità Portuale, qualora non si determini alla applicazione dell'art. 47 Cod. Nav., dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori ed in eventuale caso di inadempienza, potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione dei lavori medesimi, con rivalsa sul concessionario delle spese sostenute.

Per la completa accettazione delle clausole, condizioni, termini e modalità stabilite nella presente licenza, sottoscrive il presente atto, in rappresentanza del concessionario, il Sig. NEUCINI FINANCO nato a GANOZZANO (GN) il 20/12/1952 in qualità di DIREZIONE

Il presente documento e' composto di N° 3 pagine.

LIVORNO ADDI' 25 LUG. 2006

La misura del canone deve intendersi effettuata in via provvisoria, salvo recupero o conguaglio.

La presente licenza, rilasciata a sanatoria per l'anno in corso, non costituisce titolo per il suo rinnovo.

IL COMMISSARIO
C.A. (CP) Salvatore GIUFFRÈ




IL CONCESSIONARIO

Registrato nell'Ufficio del Registro

di Livorno il 25/07/2006 al n. 5163

Mod. III col pagamento di € 577,25

Canale dei Navicelli



Via S. D.

PERCORSO ACQUA MARE OPERE DI PRESA


Pos. A-C-D Concessione 29/97 = 271,5 mq
 Pos. B-E-F-G Concessione 114/95 = 675,33 mq
 Pos. B + G = mq. 631,80
 Pos. E = mq. 40
 Pos. C = mq. 88,50
 Pos. F = mq. 3,53
 Pos. A + D = mq. 183

Calata del Magnale

scarko
 ando

ico Acque piovane
 Posizione F

Opera di Presa
 C.le Marzocco
 Posizione G



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze € 0,52
 Agenzia Entrate
 00028198 000024A1 W0504001
 00006940 02/05/2006 11:28:18
 0001-00004 F0100DE13A73C8F9



Via S. Orlando

REV	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA	OPERAZIONE	STATO
1	PLANIMETRIA GENERALE AO LIVORNO CONCESSIONI DEMANIALI			
TITOLO - TITLE		NUMERO IN		
		10519/S		
SEGNARE	SEGNARE IN	SEGNARE IN	SEGNARE IN	SEGNARE IN
S. PIZZOLI, S. PIZZOLI & S. PIZZOLI S.p.A. - A. TORRELLI & S. PIZZOLI S.p.A.				